



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Disciplinare del mercatino

COPIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28 febbraio 1997

Modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 19.03.2010
Modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 09.09.2010 all'art. 2



Art. 1

Il mercatino è riservato **a privati cittadini che vi possono esporre e vendere opere e/o creazioni artistiche, oggetti usati e prodotti di artigianato hobbistico da loro realizzati.**

Art. 2

Il mercatino si tiene ogni primo sabato del mese, in Piazza Grazioli nella parte cosiddetta PIAZZA S. GALLO, eventualmente estendibile nella parte retrostante il monumento a Don Grazioli, per tutta la giornata dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

Art. 3

E' data possibilità di effettuare il mercatino anche in occasione di altre manifestazioni locali nel corso dell'anno con modalità da concordare con l'Amministrazione comunale.

Art. 4

Non possono essere esposti e venduti beni di cui si faccia rivendita abituale.

Art. 5

Deriva dagli articoli 1 e 2 che dalla manifestazione sono tassativamente esclusi i commercianti e artigiani con particolare riferimento alle tabelle merceologiche dell'antiquariato e compravendita di beni e comunque sono esclusi tutti quei beni di cui è vietata in base alla loro classificazione la vendita a norma di legge

Art. 6

E' fatto divieto di vendita di animali vivi, oggetti ingombranti, armi, materiale esplodente e combustibile, metalli e pietre preziose e tutti quei prodotti per cui è prevista l'autorizzazione sanitaria.

Art. 7

E' resa obbligatoria la sottoscrizione da parte dell'espositore di una comunicazione di non svolgere attività commerciale ed artigianale **relativa alla merce che intende esporre e vendere.**

False comunicazioni comporteranno l'immediata espulsione dal mercatino.

Art. 8

Salvo future determinazioni in merito, gli espositori sono esentati dal pagamento della tassa posteggio e TOSAP.

Art. 9

Lo spazio su cui realizzare la propria esposizione è assegnato d'ufficio **previa comunicazione indirizzata al Sindaco come da modulo predisposto dall'Ufficio comunale** e non può essere, in nessun caso, scelto, prenotato, riservato o ampliato.



Art. 10

L'accesso al luogo in cui si tiene il mercatino è consentito agli automezzi per le sole operazioni di carico e scarico degli stessi e devono quindi esserne immediatamente allontanati.

Art. 11

Le operazioni di sgombero dovranno essere ultimate entro e non oltre le ore 19.00, salvo diversa disposizione.

Art. 12

Lo spazio standard di esposizione è di metri 1 x 2, in ogni caso non superiore a metri 1 x 4.

Art. 13

L'Amministrazione non risponde per i danni ai veicoli, e per furti subiti e declina ogni responsabilità per danni a persone e cose, derivanti dalla partecipazione quali espositori o visitatori al mercatino stesso.

Art. 14

Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e consono all'ambiente che lo circonda nel rispetto degli altri partecipanti alla manifestazione incaricandosi di lasciare il suo spazio perfettamente pulito al termine della stessa.

Art. 15

Le merci esposte dovranno essere sistemate con gusto e in ordine. I capi di abbigliamento dovranno essere ripiegati o posti su appendiabiti, non ammucchiati alla rinfusa sulla bancarella o a terra.

Art. 16

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare esposizioni di beni che vengano ritenuti non idonei o conformi allo spirito del mercatino o di farli rimuovere dal banco di vendita, in particolare non sarà permessa l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato come individuato all'art. 3.

Art. 17

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di allontanare le persone ritenute indesiderabili o non conformi allo spirito del mercatino.

Art. 18

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare il presente disciplinare qualora lo ritenga opportuno ed indispensabile dandone tempestiva comunicazione.



Art. 19

L'acquirente ha facoltà di richiedere all'espositore una dichiarazione di proprietà al momento dell'acquisto di oggetti di particolare pregio ed età.

L'espositore è obbligato pena l'espulsione dal mercatino e denuncia all'autorità competente, a rilasciare tale dichiarazione completa di nome, cognome, indirizzo, data e firma.

Art. 20

Dovranno essere rispettate le norme previste dal Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza (art. 126 e 128) nonchè dall'art. 10 della Legge 1 marzo 1975, n.ro 44.

Art. 21

Il Comune installerà apposita segnaletica informativa nell'area destinata al mercatino di cui all'art. 2.

COPY



Lavis, _____

Spettabile
COMUNE DI
LAVIS

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ N.ro _____

Visto il disciplinare del mercatino dell'usato approvato con deliberazione consiliare n.ro 25 d.d. 28/02/1997

con la presente

COMUNICA

a codesta Spettabile Amministrazione

di voler esporre e vendere il seguente materiale:

mediante l'installazione di un banco di mq. _____ (non superiore a 1 x 4) - in Via Filzi -

osservando le norme del disciplinare di cui in premessa.

Comunica altresì

- sotto la propria personale responsabilità e pena l'allontanamento immediato in caso di falsa comunicazione, di non svolgere attività commerciale, artigianale o di ambulante (art. 5) e
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del sottoscritto e dei suoi congiunti conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

Firma

N.B.

La comunicazione dovrà essere consegnata lo stesso giorno di mercato, - al Vigile Urbano in servizio - nella prima ora di esposizione.

NULLA OSTA
IL SINDACO O INCARICATO